



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Tribunale Ordinario di Velletri**

**sezione lavoro 1° grado**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Dott.ssa Beatrice Marrani, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza figurata "a trattazione scritta" ai sensi dell'art. 83 comma 7 lettera h) D.L. n. 18/2020 e succ. mod., ha pronunciato la seguente

**SENTENZA ai sensi degli artt. 429 c.p.c. e 83 comma 7 lettera h)  
d.l. n. 18/2020 e succ. mod.**

**da**

**PADUANO ROSARIA FRANCESCA, PANARIELLO ROCCO E  
PANARIELLO ROSA** in proprio e n.q. di vedova e orfani del Sig. Panariello Giovanni,  
rappresentati e difesi dall'avv. BONANNI EZIO per mandato a margine del ricorso,  
- ricorrente -

**contro**

**INAIL** , rappresentato e difeso dall'avv. DAMASCO PIERFRANCESCO per  
mandato a margine della memoria di costituzione,  
- resistente -

**RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 22.3.2021 i ricorrenti in epigrafe, nella qualità di eredi di Giovanni Panariello, rassegnavano le seguenti conclusioni: *“accertare e dichiarare: che gli odierni ricorrenti sono rispettivamente la vedova e gli orfani del de cuius, e come tali suoi eredi legittimi, come da successione che si è aperta presso l'ultimo domicilio del defunto in Ardea, alla Via Circonvallazione Mare Australe n. 140 (cfr. doc.ti 9, 10, 19, 20 e 28), e che il Sig. Panariello Giovanni è stato attinto da mesotelioma pleurico, per evoluzione dalle placche pleuriche (doc. 2/a), patognomiche della riconducibilità ad esposizione ad amianto, per il periodo di servizio dal 11.02.1978 al 16.09.1991, e che tale neoplasia, accertata per effetto di certificazioni del Patologo dott.ssa Barbara Di Paolo dell' U.O.C. di anatomia e istologia patologica dell' Az. Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, (cfr. doc. 2/e: Referto n. 03119/17), e (doc. 2/e.e: Referto n. 03120/17), è stata la causa della sua morte (doc.ti 1/b e 1/c), e che, anche in forza della documentazione prodotta, sussiste il diritto all'accredito dei ratei maggiorati dal primo giorno del mese successivo al dì del deposito della domanda (01.01.2018), al dì del decesso (04.01.2019), e liquidazione dei ratei in favore degli*

*odierni ricorrenti, in quota parte di 1/3 per ognuno di loro, perché eredi legittimi (cfr. doc.ti 9, 10, 19, 20 e 28), e diritto della vedova alla costituzione delle prestazioni ex art. 85 del D.P.R. 1124/65, con decorrenza dal 05.01.2019, e liquidazione di tutti i ratei medio tempore maturati alla data di costituzione della prestazione, dell'assegno funerario e con l'aggiunta delle maggiorazioni per il Fondo Vittime Amianto (art. 1 commi 241/246 della L. 244/06), con accessori; - per gli effetti; b) condannare l'INAIL a quanto richiesto in sede amministrativa, prima di tutto dal Sig. Panariello Giovanni (dall'01.01.2018 al dì della morte), con liquidazione di tutto quanto da lui maturato, in favore delle odierne parti ricorrenti, in quota parte di 1/3 per ognuno, secondo le quote della successione ereditaria; e allo stesso tempo costituire in favore della vedova Paduano Iolanda, Paduano Francesca tutte le prestazioni dovute, ex art. 85 del D.P.R. 1124/65 (assegno funerario e rendita di reversibilità), con prestazioni aggiuntive del fondo vittime amianto dai sensi dell'art. 1 c.241/246 della L. 244/06, con decorrenza dal 05.01.2019 (giorno successivo alla morte del marito 04.01.2019), e liquidazione in favore della vedova di tutti i ratei medio tempore maturati, sempre con le prestazioni aggiuntive del Fondo Vittime Amianto (art. 1 commi 241/246 della L. 244/06), e di ogni altra prestazione dovuta, e su tutte le somme riconoscere gli interessi legali dal 120 giorno, e poi via via dalla maturazione; ed accoglimento di tutto quanto richiesto in sede amministrativa come da domande che si intendono qui riscritte, e nella premessa in fatto ed in diritto del presente ricorso, che si intendono parti integranti delle presenti conclusioni; c) accogliere tutte le altre domande di parte ricorrente, così come formulate nella premessa in fatto e in diritto del presente ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e riscritte, e parti integranti delle presenti conclusioni; Il tutto per i motivi in fatto ed in diritto come già illustrati nella premessa in fatto ed in diritto del presente ricorso, da intendersi qui integralmente e totalmente riportati. Vittoria di spese, competente professionali e spese forfettarie da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.”.*

Si costituiva in giudizio l'INAIL negando la sussistenza di un nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la patologia che aveva condotto al decesso e chiedendo quindi il rigetto del ricorso.

La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.

I ricorrenti hanno dedotto e provano che Panariello Giovanni ha svolto le seguenti attività lavorative, nello svolgimento delle quali è stato professionalmente esposto a polveri e fibre di amianto:

- dal 01.02.1978 al 16.09.1991, quale dipendente della DITTA GALLO PASQUALE con la mansione di operario/mulettista presso lo Stabilimento di Castellamare di Stabia della società AVIS S.p.A. con svolgimento delle attività di commercio e pulizia dei materiali di scarto, tra cui la scoibentazione dell'amianto presente nelle carrozze ferroviarie;
- dal 01.04.1992 al 31.08.1993, alle dipendenze della ZIN.CA.L. zincatura a caldo laziale s.r.l., con la mansione di operaio/mulettista, addetto allo scarico dei materiali ferrosi da sottoporre a zincatura;
- dal 01.09.1993 al 31.12.2007, alle dipendenze della società Laziale Zinco S.r.l., con attività di scarico all'interno dei capannoni e all'esterno nel piazzale dell'azienda;

- dal 01.01.2008 al 31.12.2009, alle dipendenze di ROMANZIC s.r.l. mansione di operaio/mulettista (doc. 1/a del fascicolo di parte ricorrente):

A riprova della esposizione a polveri e fibre di amianto i ricorrenti deducono e provano che nel gennaio 2010 Panariello Giovanni, in accoglimento della domanda presentata ex Legge ai sensi dell'art. 13, comma 8, L. 257/92, è stato collocato in pensione usufruendo dei benefici previdenziali di legge per esposizione ad amianto (si veda doc.1/a del fascicolo di parte ricorrente). Inoltre, come si desume dagli atti, lo stesso INPS, nell'estratto conto contributivo, certifica che 'è stata riconosciuta l'esposizione ad amianto per n. 666 settimane comprese nel periodo dal 11.02.1978 al 16.09.1991'.

Occorre premettere che Panariello Giovanni, in data 20.04.2005, aveva presentato domanda all'INAIL per il riconoscimento della malattia professionale "placche pleuriche asbesto correlate" e che tale patologia è stata riconosciuta ed indennizzata dall' istituto previdenziale, in base al grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 5% per la minorazione a carattere permanente.

Successivamente, in data 29.12.2017, a seguito della diagnosi di mesotelioma pleurico del 23.02.2017, lo stesso presentava la seconda denuncia di malattia professionale ad INAIL per il riconoscimento della patologia oncologica – mesotelioma pleurico -, asbesto correlata, ma sopraggiungeva, in data 29.12.2017, il decesso del Panariello, con successiva domanda di Paduano Rosaria Francesca, nella qualità di vedova ed erede del de cuius, volta ad ottenere la liquidazione dei ratei maturati a titolo di malattia professionale fino al dì del decesso, oltre alla erogazione delle prestazioni di cui all'art. 85 del DPR 1124 del 1965, nonché delle prestazioni aggiuntive del Fondo Vittime Amianto e la declaratoria della riconducibilità delle infermità e della morte ad esposizione ad amianto anche ai fini dell'accredito da far valere nei confronti dell'INPS dei cosiddetti benefici amianto.

L'INAIL contesta non solo il nesso causale tra il decesso, avvenuto per mesotelioma pleurico, e l'attività lavorativa espletata dal *de cuius* ma la stessa esposizione ad amianto nello svolgimento della suddetta attività.

Alla luce del tenore delle contestazioni sollevate dall'INAIL si rende preliminarmente necessario riprodurre le diffuse e condivisibili argomentazioni recentemente riassunte, sulla scorta della pacifica giurisprudenza di legittimità, dal recente pronunciamento della S.C. (si veda Cass. n.39751/2021) che è opportuno riprodurre per chiarezza espositiva: "Come chiarito da questa Corte sin dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1919 del 09/03/1990, nel sistema dell'assicurazione contro le malattie professionali - quale risulta per effetto dell'ampliamento della protezione alle malattie professionali non tabellate operato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 1988 - la distinzione tra le malattie comprese nelle tabelle e quelle ivi non comprese rileva *sul piano della prova del nesso di causalità*. Costituisce infatti principio consolidato quello secondo il quale *l'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta (purché insorta entro il periodo massimo d'indennizzabilità eventualmente previsto)* comporta l'applicazione della *presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato*. In tal caso, dunque, al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già

l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini (v. Cass. n. 3207 del 2019, Cass. n. 16248 del 2018, Cass. n. 13024 del 2017, Cass. n. 23653 del 2016).

7. Invero, il sistema tabellare esonera il lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata e la malattia, ma non dalla prova dell'adibizione professionale alla prima. Per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, *la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta* e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore.

8. La presunzione legale in questione non è assoluta, *rimanendo la possibilità per l'INAIL di fornire la prova contraria*, ad esempio dimostrando che la malattia, per la sua rapida evolutività, non è ricollegabile all'esposizione a rischio, in quanto quest'ultima sia cessata da lungo tempo, oppure che il lavoratore è stato concretamente esposto all'agente patogeno connesso alla lavorazione tabellata in misura non sufficiente nel caso concreto a cagionare la malattia, o che sussista un fattore extralavorativo che sia stato di per sé idoneo a determinarla (Cass. n. 19312 del 25/09/2004, Cass. n. 14023 del 26/07/2004).

9. A questo proposito, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il *principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p.*, è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che l'esposizione a rischio sia stata *concausa concorrente della malattia*, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (così da ultimo v. Cass. n. 27952 del 31/10/2018, Cass. n. 23653 del 2016, n. 6105 del 26/03/2015). Ne discende che, per vincere la presunzione di eziologia professionale, la prova contraria dell'INAIL dovrà avere ad oggetto l'efficacia causale esclusiva dell'eventuale fattore morbigeno extralavorativo.

10. *Il mesotelioma pleurico, che rileva nella causa in esame, è esplicitamente previsto tra le malattie "contratte nelle lavorazioni che espongono all'inalazione delle fibre di asbesto" alla voce n. 57 della Nuova Tabella delle malattie professionali dell'industria, all. 4, da ultimo modificata dal D.M. 9 aprile 2008.*

11. Si tratta quindi di malattia nosologicamente definita nella tabella, in relazione alla quale in caso di esposizione al relativo rischio la presunzione legale di origine professionale opera in modo immediato.

12. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha riferito che era stata accertata la malattia denunciata (mesotelioma da esposizione a fibre di asbesto), che aveva condotto a morte il de cuius. L'assegnazione a servizi di controllo delle operazioni di smontaggio/bruciatura delle littorine coibentate di amianto presso la stazione ferroviaria di Alcamo è emersa dalle prove testimoniali. Ha, peraltro, escluso la ricorrenza della malattia tabellata rilevando l'assenza di elementi probatori tesi a dimostrare l'adibizione diretta ai compiti di demolizione delle littorine e la frequenza non occasionale all'esposizione alle fibre di amianto.

13. La Corte territoriale, peraltro, non ha considerato che ai fini dell'operatività della tutela assicurativa per la giurisprudenza - anche costituzionale (Corte. Cost. 206 del 19/74) - è *sufficiente il rischio ambientale (cfr. Cass. SU 13025 del 2006; Cass. n. 15865 del*

2003, Cass. n. 6602 del 2005, Cass. n. 3227 del 2011); ovvero che il lavoratore abbia contratto la malattia di cui si discute in virtù di una noxa comunque presente nell'ambiente di lavoro ovvero in ragione delle lavorazioni eseguite al suo interno, anche se egli non fosse stato specificatamente e direttamente addetto alle stesse mansioni nocive.

14. Del pari, la Corte territoriale ha errato ove ha fatto riferimento alla pretesa necessità di una valutazione di sufficiente verosimiglianza di durata (ossia non occasionale) assegnazione a servizi direttamente coinvolgenti la lavorazione di componenti di amianto e alla diversa questione della prova dell'esposizione qualificata: nelle malattie asbesto correlate (in specie per il mesotelioma, definita malattia monofattoriale) il fattore di rischio è previsto in tabella (dal D.P.R. n. 336 del 1994 e segg.; ed oggi al D.M. 9 aprile 2008, tabella, voce n. 57) in termini ampi ("Lavorazioni che espongono all'azione delle fibre di asbesto"), senza indicazione di soglie quantitative, qualitative e temporali; inoltre, l'esposizione qualificata è richiesta per l'accesso ai c.d. benefici contributivi di cui alla L. 257 del 1992, artt. 13 e ss. (questione che invece nel caso in esame non rileva ad alcun fine).

Ebbene, nel caso di specie, come sopra evidenziato, vi è agli atti prova dell'esposizione (peraltro qualificata, visto il superamento delle soglie di legge per il riconoscimento dei benefici contributivi di cui alla L. 257 del 1992, artt. 13 e ss. ) a polveri e fibre di amianto: nel gennaio 2010 Panariello Giovanni, in accoglimento della domanda presentata ex Legge ai sensi dell'art. 13, comma 8, L. 257/92, è stato collocato in pensione usufruendo dei benefici previdenziali di legge per esposizione ad amianto (si veda doc.1/a del fascicolo di parte ricorrente). Inoltre, come si desume dagli atti, la stessa INPS, nell'estratto conto contributivo, certifica che "è stata riconosciuta l'esposizione ad amianto per n. 666 settimane comprese nel periodo dal 11.02.1978 al 16.09.1991". Peraltro è stato anche prodotto certificato INAIL dell'indennizzo delle placche pleuriche (doc. 2/a - 3/b del ricorso).

Cio' posto, è indiscusso che il ricorrente sia deceduto per mesotelioma.

Ne consegue che, in conformità agli evidenziati principi che governano la distribuzione dell'onere della prova del nesso causale nelle malattie tabellate, può dirsi accertata l'esposizione a rischio del *de cuius* e la derivazione sia della patologia da cui era affetto sia dell'*exitus* dalla malattia tabellata, posto che incombeva sull'INAIL l'onere di fornire la prova idonea a vincere la presunzione legale di nesso causale, avente ad oggetto l'eventuale esistenza di un diverso ed esclusivo fattore causale extralavorativo, nella specie neppure allegata.

Il ricorso deve quindi esser accolto con riconoscimento della natura professionale della patologia che ha condotto al decesso e accertamento del diritto dei ricorrenti, nella qualità di eredi, alle prestazioni oggetto del presente ricorso. In primo luogo spettano i ratei di rendita di cui avrebbe dovuto esser titolare Panariello Giovanni, in favore dei ricorrenti, suoi eredi legittimi, come si evince dall'accettazione dell'eredità (doc. 28/a). Spetta altresì la liquidazione dell'assegno funerario in favore della vedova Paduano Rosaria ai sensi dell'art. 85, n°4, DPR 1124/65, nonché, sempre in favore della sola vedova, per il raggiungimento del limite di età dei ricorrenti figli del *de cuius*, della rendita in reversibilità con la liquidazione dei ratei medio tempore maturati dal 05.01.2019 (ovvero dal giorno successivo a quello del decesso). Spettano altresì le

prestazioni aggiuntive di cui al Fondo Vittime Amianto ex art. 1 commi 241/246 della Legge 244/07.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,

in accoglimento del ricorso accerta che il decesso del dante causa Giovanni Panariello è avvenuto a causa di malattia professionale (mesotelioma pleurico) e per l'effetto condanna l'INAIL ad erogare i ratei di indennizzo da malattia professionale maturati dal primo giorno del mese successivo al dì del deposito della domanda (01.01.2018), al dì del decesso (04.01.2019), in favore degli odierni ricorrenti, in quanto eredi legittimi, nelle quote di legge;

condanna altresì l'INAIL ad erogare in favore della vedova Paduano Rosaria Francesca l'assegno funerario e la rendita di reversibilità di cui all'art. 85 del D.P.R. 1124/65, oltre alle prestazioni aggiuntive del fondo vittime amianto dai sensi dell'art. 1 c.241/246 della L. 244/06, con decorrenza dal 05.01.2019 (giorno successivo alla morte del marito avvenuta il 04.01.2019), con liquidazione di tutti i ratei medio tempore maturati, oltre alle prestazioni aggiuntive del Fondo Vittime Amianto (art. 1 commi 241/246 della L. 244/06), il tutto oltre interessi legali dal 120 giorno, e poi via via dalla maturazione;

condanna l'Inail alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.100,00 oltre spese generali oltre IVA e CPA come per legge, in favore del procuratore antistatario del ricorrente.

Così deciso in Velletri, 15.9.2022

Il Giudice  
Beatrice Marrani